

**REGOLAMENTO
PER LA RIPARTIZIONE DEL SUSSIDIO COMUNALE
AGLI STUDENTI DEGLI ISTITUTI UNIVERSITARI
E SCUOLE SECONDARIE SUPERIORI**

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. _____ del _____

Art. 1

AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il presente regolamento disciplina i criteri e le modalità per la concessione del sussidio, con cadenza annuale, agli studenti del Comune di Porto Tolle, frequentanti Istituti universitari e l'ultimo anno di scuole secondarie superiori.

Art. 2

FINALITÀ DEL SUSSIDIO

1. Il Comune di Porto Tolle, nell'esercizio dei suoi poteri di autonomia, istituisce un sussidio in favore degli studenti frequentanti Istituti Universitari, al fine di compensare parzialmente il disagio materiale ed economico dovuto alla lontananza delle sedi degli Istituti rispetto al Comune di residenza, e favorire così la diffusione dell'istruzione e della cultura tra gli abitanti.

2. Data la finalità del sussidio, esso è riservato esclusivamente agli studenti residenti nel Comune di Porto Tolle.

3. Potranno fare richiesta del contributo gli studenti regolarmente iscritti a università statali o legalmente riconosciute che abbiano superato nel corso dell'Anno Accademico almeno 3 esami e gli studenti frequentanti l'ultimo anno di scuole secondarie superiori.

4. Sono esclusi gli studenti già in possesso di altra laurea, quelli laureatisi in corso d'anno e che svolgono già un'attività lavorativa retribuita.

INDIZIONE DEL BANDO

Art. 3

1. Entro il 31 dicembre di ogni anno la Giunta Comunale, indice il bando per la presentazione delle domande che andrà pubblicato all'Albo Pretorio del Comune e negli altri luoghi pubblici ritenuti opportuni.

2. Sulla base delle domande presentate la Giunta Comunale indicherà la somma da impegnare per la successiva ripartizione agli studenti aventi diritto.

3. Il responsabile del servizio provvederà ad impegnare la somma indicata e la ripartirà tra tutti gli studenti che ne avranno fatto domanda in tempo utile, secondo i criteri e le modalità stabiliti nei successivi articoli.

MODALITÀ PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Art. 4

1. Alla pubblicazione del bando, gli interessati dovranno presentare agli Uffici comunali, entro e non oltre la data di scadenza indicata nel bando stesso, apposita domanda per la concessione del sussidio, redatta secondo il modello predisposto dagli uffici e corredata del calcolo I.S.E.E. del nucleo familiare.

2. La domanda potrà essere sottoscritta da un genitore o dallo studente interessato.

3. Alla domanda, per gli studenti universitari, dovrà essere allegato, pena l'inammissibilità della stessa, un certificato dell'Istituto universitario attestante l'avvenuta iscrizione e frequenza, nonché il certificato attestante gli esami sostenuti per l'anno specificato nel bando. Per gli studenti delle scuole secondarie superiori, trattandosi dell'ultimo anno, sarà necessario copia del diploma o dichiarazione rilasciata dalla scuola presso la quale si è conseguito il diploma.

**Art. 5
CRITERI PER LA RIPARTIZIONE DEL SUSSIDIO**

Il 100% della somma complessivamente impegnata per la concessione del sussidio viene ripartita in parti proporzionali tra tutti gli studenti che abbiano prodotto domanda in tempo utile e che siano in possesso dei requisiti di cui all'art.2, in base alle seguenti fasce di calcolo I.S.E.E.

Valori ISEF	Punteggio con ISEF max. pari	Punteggio con ISEF max. pari a € 10.632,94	Punteggio con ISEF max. pari a € 18.000,00
€ 1.000,00	90,60		94,36
€ 2.000,00	81,19		88,71
€ 3.000,00	71,79		83,07
€ 4.000,00	62,39		77,43
€ 5.000,00	52,99		71,78
€ 6.000,00	43,58		66,14
€ 7.000,00	34,18		60,50
€ 8.000,00	24,78		54,86
€ 9.000,00	15,37		49,21
€ 10.632,94	0,00		40,00
€ 11.000,00			37,93
€ 12.000,00			32,28
€ 13.000,00			26,64
€ 14.000,00			21,00
€ 15.000,00			15,35
€ 16.000,00			9,71
€ 17.000,00			4,07
€ 18.000,00			0,00

**Art. 6
ASSEGNAZIONE DEFINITIVA DELLE QUOTE**

1. Al termine del procedimento di cui ai precedenti articoli, il Responsabile del Servizio provvede con propria determina all'assegnazione definitiva delle quote di sussidio.

Art.7
VALIDITÀ ANNUALE DELL'ASSEGNAZIONE

1. L'assegnazione del sussidio si riferisce al solo anno accademico per il quale è indetto il bando, e non dà diritto ne all'automatrico rinnovo dell'assegnazione per gli anni successivi ne, tanto meno, all'attribuzione di una pari quota di sussidio.

Art. 8
NORME TRANSITORIE E FINALI

1. In sede di prima applicazione, lo stanziamento della somma e l'indizione del bando di cui all'art. 3 saranno effettuate con l'adozione del bilancio preventivo per l'esercizio finanziario futuro.
2. Il presente regolamento, una volta esecutivo ai sensi di legge, entra in vigore trascorsi quindici giorni consecutivi dalla sua pubblicazione all'Albo Pretorio comunale.